

## IVA

---

### **Via libera alla cessione dei crediti Iva trimestrali**

di Fabio Landuzzi

L'[articolo 12-sexies D.L. 34/2019](#) (cd. "Decreto crescita"), modificando l'[articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988](#), sancisce definitivamente a livello normativo la **cedibilità dei crediti Iva trimestrali**.

La **circolare n. 18/2019 di Assonime** è dedicata specificamente a questo argomento e contiene un dettagliato *excursus* della **diatriba** che aveva visto per lungo tempo opposti, da una parte, l'**Amministrazione finanziaria** – che aveva da sempre assunto una **posizione ostantiva** rispetto all'ammissione della **cessione dei crediti Iva** che non risultassero dalla **dichiarazione Iva annuale** – e, dall'altra parte, la **dottrina** e la **giurisprudenza** che avevano, invece, in modo pressoché univoco assunto una **posizione da sempre favorevole** alla cedibilità anche dei crediti Iva **emergenti dai Modelli TR** (crediti Iva trimestrali).

La posizione dell'Amministrazione finanziaria, come emergeva sin dalla [circolare 223/1988](#), era ancorata ad una **interpretazione restrittiva** della disposizione, con riguardo al passaggio in cui essa faceva riferimento al "**credito risultante dalla dichiarazione annuale**".

Di tenore opposto, come anticipato, la posizione unanime della dottrina – *in primis*, l'AIDC con la **Norma di comportamento n. 164** – e della giurisprudenza – fra tutte, si ricorda la Corte d'appello di Venezia, [sentenza n. 2252/2013](#) e la Corte di cassazione, [sentenza n. 13027/2015](#).

Ora, con l'intervento legislativo inserito nel Decreto crescita, la questione è **finalmente risolta** a titolo definitivo.

Tuttavia, Assonime evidenzia come resti **aperto un aspetto** relativo all'**efficacia della disposizione** alla luce di quanto previsto dal [comma 2, dell'articolo 12-sexies](#), ai sensi del quale la modifica normativa si applica ai **crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020**. Perciò, stando alla lettera della disposizione, ciò significa che la cedibilità del credito Iva trimestrale è riconosciuta *ex lege* a partire dai **crediti che emergeranno dalla liquidazione del primo trimestre del 2020** e quindi nel **Modello TR** che la società presenterà **entro il 30 aprile 2020**.

Questa soluzione **non è giudicata soddisfacente** da Assonime a giudizio della quale, a ragione, la norma avrebbe dovuto avere una **portata interpretativa** e, quindi, licenziare anche tutte le cessioni dei crediti Iva trimestrali che sono state compiute nel passato o quelle per le quali sono **pendenti istruttorie o procedimenti di contenzioso**.

In questa direzione, Assonime auspica perciò che il comportamento degli uffici dell'Amministrazione sia orientato verso **un'applicazione ragionevole e ragionata della norma**, e quindi favorevole anche alla **soluzione positiva delle pratiche in itinere**.

Infine, interessante l'osservazione conclusiva di Assonime riguardo alla possibile interrelazione fra la modifica normativa in commento e la gestione del **trasferimento delle eccedenze di credito nel regime di consolidato fiscale**.

Infatti, alla luce delle istruzioni sino ad oggi diramate dall'Agenzia delle Entrate ai fini del **trasferimento dei crediti Iva nel consolidato fiscale** per la compensazione dei debiti Ires della consolidante (Cfr. [circolare 53/E/2004](#), par. 5.1), la cessione sarebbe possibile solo per i **crediti emergenti dalla dichiarazione annuale**.

Ora, alla luce della modifica normativa che rende definitiva la cedibilità anche dei **crediti Iva trimestrali** che vengono perciò pressoché interamente equiparati a quelli annuali nella loro gestione, sembrano proporsi tutte le **condizioni necessarie e sufficienti** affinché anche i crediti Iva trimestrali indicati nei Modelli TR, nei limiti consentiti dal **trasferimento delle eccedenze a credito all'interno del consolidato fiscale**, possano essere **trasferiti alla consolidante** per essere utilizzate in compensazione dei relativi debiti Ires.

Data la rilevanza del tema e gli effetti che **un'indebita compensazione di crediti ceduti infragruppo** potrebbe determinare a livello sanzionatorio, è quindi **auspicabile** che tale cessione all'interno del consolidato fiscale riceva la **conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria**.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Scopri le sedi in programmazione >